

Regolamento comunale per il servizio fognatura



Regolamento comunale per il servizio fognatura

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 **Obbligo di immissione**

La immissione nella fognatura comunale delle acque piovane e di tutti gli scoli provenienti dai fabbricati di qualunque natura e i loro annessi è obbligatoria nel comprensorio servito di canalizzazione comunale fino a una distanza di 100 ml. ed è soggetta al presente regolamento, in base al quale i proprietari dovranno eseguire gli impianti necessari.

Art. 2 **Avviso di allacciamento**

A misura che entreranno in servizio i canali di fognatura, il Municipio ne darà avviso agli interessati, i quali saranno tenuti ad inoltrare all'Autorità comunale competente gli atti prescritti e segnatamente le indicazioni circa la posizione delle tubazioni di allacciamento, le materie da immettere nella fogna comunale.

L'Autorità comunale fissa il termine entro il quale devono essere eseguiti i lavori necessari da parte dei privati.

Art. 3 **Allacciamenti in sede stradale**

Le tubazioni in sede stradale per l'allacciamento della canalizzazione privata a quella comunale verranno eseguite dai proprietari a loro spesa, ma sotto la sorveglianza municipale, seguendo le direttive che l'Autorità comunale darà caso per caso.

Le tubazioni private restano di proprietà del Comune che ne assume la manutenzione, limitatamente alla parte situata in sedime stradale.

Eventuali danni che ne derivassero per manomissioni o immissioni illecite da parte di utenti, nonché tutte le spese di riparazione, saranno messi a carico esclusivo del proprietario dello stabile, riservata l'applicazione delle altre penalità previste dal regolamento.

Art. 4 **Vecchi impianti privati**

I vecchi impianti di canalizzazione privata, se non perfettamente conformi al presente regolamento, potranno essere usati per il collegamento alla tubazione comunale, purché non siano motivo ad inconvenienti e pericoli, sia dal lato costruttivo, che da quello igienico.

Il Municipio deciderà caso per caso con facoltà di ordinare gli adattamenti opportuni.

Nelle località non servite dalla fognatura comunale i vecchi impianti potranno essere mantenuti in uso provvisorio, a titolo precario e revocabile, senza alcun obbligo di risanamento da parte del Comune.

Art. 5 Stabili non confinanti con strade

Gli stabili non confinanti con strade e che, data la loro posizione altimetrica, non possono scaricare le acque alla fognatura più vicina, potranno valersi del loro diritto di passaggio sancito dall'art. 691 del C.C.S. restando ad esclusivo carico del proprietario del fondo da allacciarsi alla fognatura, tutti gli oneri previsti da questo regolamento e dalla legge.

Art. 6 Pozzi di chiarificazione

Tutti gli stabili allacciati alla fognatura devono essere muniti di un pozzo di chiarificazione che dovrà soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) struttura e dimensioni conformi alle norme tecniche in materia di epurazione delle acque (norme ASPEE) ed alle direttive dell'Autorità cantonale competente;
- b) ubicazione tale da permettere facilmente l'accesso per la vuotatura con mezzo meccanico;
- c) chiusino d'accesso a perfetta tenuta e facilmente reperibile;
- d) manutenzione periodica (vuotatura).

Art. 7 Pozzi perdenti

Nelle località dove non esiste la fognatura o dove non sia possibile l'allacciamento alla tubazione comunale, potrà essere concessa la costruzione di pozzi perdenti, a titolo precario e revocabile senza alcun obbligo di risarcimento, qualora si rendesse possibile l'immissione degli scoli nella tubazione comunale.

I pozzi perdenti dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ogni pozzo perdente sarà preceduto da un pozzo di chiarificazione costruito secondo le direttive di cui all'art. precedente. Solo gli scarichi pluviali possono defluire direttamente nel pozzo perdente.
- 2) La profondità dovrà essere tale da raggiungere uno strato di terreno di buona permeabilità, senza compromettere la stabilità del terreno stesso, né provocare infiltrazioni di scoli verso la proprietà dei terzi e neppure senza costituire pericolo di inquinamento di acque sorgive e del sottosuolo.

Si richiamano inoltre le disposizioni dell'art. 9 del regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958, sullo scarico delle acque nere.

Parimenti ed alle stesse condizioni generali potrà essere autorizzata l'immissione delle acque residuali nei corsi d'acqua.

Il Municipio, prima di concedere le autorizzazioni di cui sopra, sentirà il preavviso del Servizio cantonale protezione acque.

Art. 8 Immissioni vietate

E' vietata l'immissione nei canali di sostanze che possono in qualsiasi modo ostacolare o danneggiare i canali o loro manufatti (come spazzature di cenere, corpi solidi, liquidi corrosivi o ad alta temperatura), mettere in pericolo la sicurezza pubblica o causare inconvenienti o danni per la salubrità e la pescosità delle acque aperte, nelle quali sbocca la fognatura.

Il contravventore sarà responsabile di ogni spesa di riparazione e di ogni danno.

È inoltre riservata l'applicazione delle penalità previste dal Regolamento e di quelle di competenza delle Autorità cantonali.

Gli scarichi delle macellerie, grandi cucine, magazzini e in genere dei locali che possono fornire materie grasse, dovranno essere muniti di separatori di grassi.

Gli scarichi di autorimesse, officine, lavanderie chimiche e in genere di locali o impianti nei quali sono depositati o usati olii o carburanti, liquidi non miscibili con acqua ecc., devono essere muniti di idonei separatori di olii e benzina.

L'idoneità dei separatori è stabilita dal Servizio cantonale delle acque.

Art. 9 Introduzione acqua potabile

Tutte le costruzioni destinate ad abitazioni con possibilità di scarico nella fognatura comunale, dovranno essere fornite di acqua potabile. Nelle abitazioni tutte le latrine dovranno avere l'apparecchio ad acqua.

Art. 10 Scarichi industriali

Il Municipio, sentito il preavviso del Servizio cantonale protezione acque, potrà autorizzare in via precaria l'immissione nel canale di fognatura degli scarichi provenienti da locali o stabilimenti industriali, riservate eventuali imposizioni in riferimento alle vigenti norme legali e regolamentari in materia.

TITOLO II

Prescrizioni per canalizzazioni private

Art. 11 Domande di approvazione

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie, soggette sott'ogni rapporto alle disposizioni della vigente legge edilizia cantonale.

Per ogni nuova costruzione o modificazione privata, il proprietario dovrà chiedere per iscritto l'approvazione municipale, usando i formulari ufficiali per le «Domande di costruzione» ottenibili presso la Cancelleria.

Art. 12 Progetto

Il progetto di canalizzazione di uno stabile deve presentare le indicazioni concernenti il diametro dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fognatura comunale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta.

Per i lavori di lieve entità il Municipio potrà dispensare la presentazione di progetti.

Deve essere comunque presentata una relazione scritta dettagliata che descriva il progetto di canalizzazione.

Art. 13 Prescrizioni tecniche

I tubi di scarico devono essere posti nell'interno dello stabile, possibilmente in linea verticale, facilmente accessibile e fissati solidamente.

I cambiamenti di direzione nelle tubazioni sotterranee saranno fatti con pezzi di curva o pozzetti di raccordo (per le derivazioni inferiori a 30°).

Le pendenze disponibili dovranno essere utilizzate nel modo più completo e regolare. Pendenze inferiori all'1% saranno concesse in casi speciali e con le dovute prescrizioni.

Il diametro normale delle tubazioni private poste sotto terra di cm 15 ed oltre, seconda l'importanza del fabbricato, il diametro minimo per le diramazioni secondarie pure nel sottosuolo, sarà di cm. 10.

Le condutture dovranno essere costruite di tubi levigati internamente ed impermeabili, preferibilmente in ghisa.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

I tubi pluviali non si potranno far servire da esalatori della condotta privata, per cui resta vietato lo scarico diretto degli stessi nelle latrine.

Prima dell'uscita dalla proprietà privata, la canalizzazione privata dovrà avere un pozzo di ispezione, posto in un luogo facilmente accessibile e chiuso ermeticamente.

Tutti gli impianti di latrine dovranno essere ad acqua e lo scarico delle materie fecali dovrà avvenire a mezzo di apparecchio a sifone, che sarà in diretta comunicazione con il tubo di discesa.

Art. 14 Sorveglianza e collaudo

Il Municipio ha diritto di sorveglianza sulla esecuzione delle canalizzazioni private, e prima della messa in esercizio effettuerà il relativo collaudo.

Il collaudo dell'opera non implica alcuna responsabilità per il Comune sotto ogni rapporto e circostanza.

In caso di opere non conformi al progetto approvato o ritenute ugualmente insufficienti, il Municipio potrà imporre quelle ingiunzioni che riterrà utili e necessarie.

TITOLO III

Contributi finanziari

Art. 15 Tassa di immissione

Gli stabili soggetti all'obbligo di immettere gli scoli nella fognatura comunale saranno sottoposti a una tassa di immissione da prelevarsi in una sola volta in ragione:

del 10 per mille per i fabbricati già esistenti
all'atto della costruzione della fognatura che
li interessa = 10/1000

del 12 per mille per i fabbricati costruiti dopo
la messa in esercizio della fognatura che
li interessa = 12/1000

Nel caso di fabbricati trasformati, ingranditi
o ricostruiti, la tassa del 12 per mille verrà
calcolata sulla differenza tra il vecchio e il
nuovo valore di stima = 12/1000

Art. 16 Tassa annua di utilizzazione

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa di utilizzazione, prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA e all'art. 11 del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.
2. La tassa e le modalità di pagamento sono fissate per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio precedenti.
3. La tassa annua di utilizzazione è calcolata nel seguente modo:
 - a) per l'industria, l'artigianato ed i complessi commerciali, con un consumo di acqua potabile e/o industriale pari o superiore a 15'000 m³. per anno, proporzionalmente al loro numero di AEpond (ponderazione tra AE idraulici e AE carico inquinante specifico dell'utente) per i costi di esercizio dell'impianto di depurazione, ritenuto un numero minimo di AEpond uguale al numero degli AEidr, e proporzionalmente al loro numero di AEidr per i costi di esercizio della rete delle canalizzazioni;
 - b) per gli altri utenti, proporzionalmente ai m³ di acqua potabile o industriale consumata, sia per i costi d'esercizio dell'IDA, sia per quelli della rete, ritenuto un minimo di fr. 100.— annui.

Per la determinazione degli AE il Municipio può fare riferimento ai parametri indicati nelle direttive tecniche emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.

Le formule per il calcolo sono le seguenti:

- utenti di cui alla lettera a)

$$\frac{\text{costi IDA} \times \text{AEpond dell'utente}}{\text{totale AEpond}} + \frac{\text{costi rete} \times \text{AEidr dell'utente}}{\text{totale AEidr}}$$

- utenti di cui ulla lettera b)

$$\frac{(\text{costi IDA} + \text{costi rete}) \times \text{m}^3 \text{ acqua consumata}}{[\text{proporz. AEpond totali utenti lett. b}] + [\text{proporz. AEidr totali utenti lett. b}]}$$

totale m³ acqua consumata dagli utenti di cui lett. b

4. Per stabilire i quantitativi di acqua consumata di cui al cpv. 3 valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori AAP o, dove installati, dei misuratori di scarico.

Per gli stabili privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare a spese del comune.

Fanno stato i dati relativi al consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

5. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta «pro rata temporis».

Art. 17 Tasse minime

Le tasse di cui agli articoli 15 e 16 sono fissate con un minimo di:

- a) Fr. 400.— per tasse di immissione;
- b) stima minima computabile Fr. 40'000.—

Eventuali deroghe potranno essere decise dal Municipio in casi eccezionali.

Art. 18 Canali esistenti

Quando un canale pubblico di scolo già esistente venisse giudicato atto allo scopo e come tale utilizzato, i proprietari degli stabili serviti dal canale saranno sottoposti all'obbligo delle tasse previste dagli articoli precedenti.

Art. 19 Tasse parziali di utilizzazione

In caso di allacciamento durante il corso dell'anno il calcolo della tassa annua di utilizzazione di cui all'art. No. 16 avverrà in dodicesimi.

Art. 20 Pagamenti

Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o, nel caso di comunione o di comproprietà, in via solidale dai comunisti e dai comproprietari.

In caso di trapasso, il nuovo proprietario sarà solidalmente tenuto con il precedente, per il pagamento delle tasse arretrate, il cui importo cresciuto in giudicato sarà parificato alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della L.E.F.

Art. 21 Contestazioni

La fissazione delle tasse verrà notificata agli interessati. Eventuali ricorsi dovranno essere introdotti al Municipio nel termine perentorio di 15 giorni.

In mancanza di ricorso la fissazione delle tasse crescerà in giudicato.

I ricorsi in parola sono decisi dal Municipio in prima istanza ed in seconda istanza dal Consiglio comunale.

TITOLO IV

Disposizioni varie

Art. 22 Competenze municipali

Al Municipio è riservato il diritto per circostanze speciali, di emanare prescrizioni anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, ad eccezione dei contributi fissi di cui agli art. 15/16 del presente regolamento, di esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Art. 23 Adattamenti

Tutti i lavori di adattamento o di rifacimento di canalizzazioni private sono a carico dei singoli proprietari.

Nel caso che questi lavori fossero resi necessari da modifiche apportate alla tubazione comunale, la spesa relativa verrà sopportata dal Comune, se la canalizzazione privata risulterà costruita da meno di 10 anni e limitatamente però al tratto di tubazione sul sedime stradale comunale.

Art. 24 Manutenzione degli impianti

Gli impianti di canalizzazione e in particolar modo gli impianti di chiarificazione delle acque, devono essere mantenuti a cura dei proprietari in stato ineccepibile di esercizio mediante periodica vuotatura da affidarsi di regola a servizio specializzato in tale lavoro.

Qualora nel Comune non fosse istituito un servizio ufficiale di manutenzione degli impianti di epurazione privati, vi sarà obbligo di fare capo a tale servizio.

Il Municipio si riserva di ordinare controlli relativi all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di epurazione e annessi, qualora gli interessati non provvedono alla manutenzione e non diano seguito all'intimazione di farlo, il Municipio farà eseguire la vuotatura a spesa dei renitenti.

Sono inoltre riservate a favore del Comune l'azione per danni e le azioni penali previste dalle vigenti leggi.

Art. 25 Penalità

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono passibili di una multa da fr. 50.— a fr. 100.— a norma della L.O.C.

Qualora un proprietario si rifiutasse di attenersi alle ingiunzioni municipali, il Municipio potrà procedere alla costruzione o rimozione degli impianti e alloro rifacimento a spese e rischio del proprietario.

Sono inoltre riservate a favore del Comune l'azione per danni e le azioni penali previste dalle vigenti leggi.

Art. 26 Disposizioni legali

Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente legislazione cantonale e federale. Le disposizioni relative fanno quindi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la adozione da parte del Consiglio comunale, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

* * *

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione No. 4623 del 9 luglio 1969 e No. 1475 del 28 febbraio 1975 (modifica).

Le modifiche agli articoli 16 e 17 sono state approvate dal Consiglio comunale il 23 marzo 1981 e dal Dipartimento dell'Interno il 13 maggio 1981.

La modifica dell'articolo 16 è stata approvata da Consiglio comunale il 30 giugno 1998 e dalla Sezione Enti locali il 18 agosto 1998. Entrata in vigore il 1° settembre 1998.